

Legge regionale 06 febbraio 2018 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità.

Art. 10

(Disposizioni in materia di impianti di depurazione di acque reflue)

1. In attuazione dell'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), relativamente agli impianti di depurazione delle acque reflue urbane o di infrastrutture a essi connesse, sono soggetti ad autorizzazione provvisoria, gli interventi finalizzati:

- a) all'avviamento;
- b) all'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria;
- c) al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.

2. L'ente gestore degli impianti o delle infrastrutture di cui al comma 1 presenta all'autorità competente l'istanza di rilascio dell'autorizzazione provvisoria, corredata di:

- a) progetto dei lavori;
- b) cronoprogramma della realizzazione dei lavori;
- c) piano economico-finanziario con l'attestazione della copertura finanziaria delle opere;
- d) programma di mitigazione degli impatti ambientali dello scarico sul corpo ricettore.

3. L'autorizzazione provvisoria di cui al comma 1:

- a) ha durata fino al collaudo funzionale dell'intervento e, comunque, per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabile;
- b) può prevedere ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo

152/2006, su motivata istanza dell'ente gestore, deroghe ai limiti di legge per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle opere e per i soli parametri effettivamente interessati dalle stesse; in tal caso, devono essere preventivamente acquisiti i pareri di ARPA e dell'Azienda del servizio sanitario regionale competente per territorio;

c) fissa i limiti per i relativi scarichi nei casi di funzionamento in continuo degli scolmatori di piena.

4. Nel caso di interruzione del funzionamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane o di infrastrutture a essi connesse, l'ente gestore provvede a comunicare immediatamente all'autorità competente le date di inizio e di fine dell'interruzione.

5. Se l'interruzione di cui al comma 4 ha durata superiore a cinque giorni l'ente gestore deve chiedere l'autorizzazione provvisoria con le modalità stabilite dal comma 2.